Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: Realizzazione di un campus tecnologico composto da tre edifici data center indipendenti e installazione di n.133 generatori per una potenza termica complessiva di circa 1.000 MWt da realizzare nel Comune di Vimercate (MB)
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 14148

Il/La Sottoscritto/a Davide MEREGALLI presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione
- Aspetti ambientali
- Aspetti programmatici e pianificatori

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
- Monitoraggio ambientale
- Paesaggio, beni culturali
- Salute umana
- Biodiversità
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Territorio

Osservazione

In allegato l'osservazione attenente al rumore generato dal progetto ed una seconda osservazione per portare all'attenzione della commissione la notizia che è stato recentemente avviato il procedimento di trasformazione del Parco Agricolo Nord Est da PLIS a Parco Regionale. Si chiede che il parere tenga conto della possibile trasformazione in salvaguardia del futuro parco.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_9385_VIA_DATI_PERS_20261110.pdf
Allegato 1 - Osservazione sulla componente urbanistica	OSS_9385_VIA_ALL1_20261110.pdf
Allegato 2 - Delibera c.c. Vimercate n.46 28/05/2026	OSS_9385_VIA_ALL3_20261110.pdf
Allegato 3 - Osservazione sul futuro parco regionale	OSS_9385_VIA_ALL2_20261110.pdf
Allegato 4 - Delibera assemblea consortile consorzio Alto Lambro	OSS_9385_VIA_ALL5_20261110.pdf
Allegato 5 - Allegato B delibera c.c. (cartografia)	OSS_9385_VIA_ALL4_20261110.pdf

Data 10/11/2026

Davide MEREGALLI

Osservazioni – Procedura VIA ID 14148 – Componente rumore

Premessa

La documentazione integrativa del 25/09/2026 ha cambiato il modello dei gruppi elettrogeni (CAT 3516E GRBX con sistema SCR e camini alti 25,8 m) e ha riproposto, nel SIA rev. P03 (§ 6.7) e nelle controdeduzioni al parere ISS (ID 22–24), le conclusioni della Valutazione di impatto acustico di marzo 2026, che non è stata aggiornata. La valutazione così confermata non consente di ritenere dimostrata la compatibilità acustica dell'opera. Le ragioni principali sono quattro: non valuta le componenti tonali e di bassa frequenza; esclude lo scenario di emergenza, che lo stesso Proponente colloca di notte nello studio di dispersione; si regge su margini di pochi decimi di dB al ricettore residenziale più esposto; non considera tutte le sorgenti fisse del polo (sottostazione AT/MT) e non prevede il monitoraggio post operam proprio presso quel ricettore.

Lo scrivente non contesta la realizzazione di infrastrutture digitali. Chiede che l'istruttoria si concluda solo dopo una valutazione completa, conforme al DM 16/03/1998 e alle Linee guida MASE invocate dallo stesso Proponente.

Documenti esaminati:

- SIA All. 3 – Valutazione di impatto acustico, ITA1-DCZZ-ARP-EIA-ZZZ-ZZ-RP-G-0004_rev01 (rev. P02 del 30/03/2026), depositata con le integrazioni del 03/04/2026 e non aggiornata con quelle del 25/09/2026 (di seguito "Studio acustico");
- Nota tecnica CGT "QTS ITA1 – Vimercate CAT 3516E GRBX – Emissioni e prestazioni acustiche" del 04/08/2026, depositata con le integrazioni del 25/09/2026 (di seguito "Nota CGT");
- SIA All. 4 – Valutazione dispersione in atmosfera, ITA1-DCZZ-ARP-EIA-ZZZ-ZZ-RP-G-0005_rev02, rev. P03 del 24/09/2026, per lo scenario di emergenza (§ 5), le coordinate dei 126 camini (§ 6.5) e dei ricettori (§ 6.8);
- Studio di Impatto Ambientale, ITA1-DCZZ-ARP-EIA-ZZZ-ZZ-RP-G-0001_rev02, rev. P03 del 24/09/2026 (§ 4.1.6 sottostazione; § 6.7 rumore);
- SIA All. 15 – Piano di Monitoraggio Ambientale, ITA1-DCZZ-ARP-EIA-ZZZ-ZZ-RP-G-0016_rev02 (§ 2, monitoraggio acustico);
- Controdeduzioni del Proponente al parere ISS (ID 8, 22, 23 e 24) e alle osservazioni del pubblico, depositate il 25/09/2026;
- Contributo istruttorio del Comune di Vimercate ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006, prot. MASE n. 223635 del 28/10/2026;
- Richiesta di integrazioni CTVA prot. 13882 del 23/01/2026, punti 4 "Rumore e vibrazioni" e 16.1 (monitoraggio in continuo del rumore), con il relativo riscontro del Proponente depositato il 03/04/2026;
- Parere ISS prot. 0034069 del 04/08/2026, sezione "Valutazione impatto acustico";
- Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data Center, adottate con D.D. VA n. 257 del 02/08/2024 (di seguito "Linee guida MASE").

Osservazione 1 – Omessa valutazione delle componenti tonali e di bassa frequenza

Lo Studio acustico confronta con i limiti soli livelli in dB(A), senza verificare in via previsionale i fattori correttivi KT, KB e KI previsti dal DM 16/03/1998 (Allegato A, punti 15 e 17; Allegato B, punti 9–12).

- L'unica affermazione sulle componenti tonali ("non si rilevano componenti tonali/impulsive") compare nelle schede di misura ante operam del gennaio 2025 (Allegato 1 dello Studio acustico; le misure sono del 23–24/01/2025, benché il § 3.4 parli di "marzo 2025"). Descrive il clima acustico attuale, non le sorgenti future.
- Nel capitolo 4 (modello SoundPlan 8.2, ISO 9613) i fattori correttivi non sono mai considerati.
- I dati di sorgente non permettono la verifica. I chiller (Tab. 14) sono descritti in bande d'ottava da 63 Hz a 8 kHz, senza la banda da 31,5 Hz e senza terzi d'ottava. Le altre macchine (UTA, condensatori VRF, DX e CRAC) hanno un solo valore in dB(A). I generatori sono descritti con il solo valore Lp@1m = 85 dB(A) del container (§ 4.8.1).
- Il DM fissa criteri precisi per le componenti tonali (Allegato B, punto 10): analisi per terzi d'ottava tra 20 Hz e 20 kHz sui livelli minimi di ciascuna banda (costante Fast); componente tonale se il minimo di una banda supera di almeno 5 dB quelli delle bande adiacenti; KT applicabile solo se la componente tocca un'isofonica pari o superiore alla più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. Con dati in ottave e senza la banda da 31,5 Hz nessuna di queste verifiche è possibile: la componente tonale non può essere né accertata né esclusa.
- Già per le misure, l'Allegato B, punto 1, impone di indicare per le maggiori sorgenti *"la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza"*. A maggior ragione una valutazione previsionale deve caratterizzare le sorgenti in modo da consentire questa verifica.

Le Linee guida MASE (§ 2.10) chiedono espressamente questa verifica, per il funzionamento normale e per la manutenzione: *"particolare attenzione alla valutazione del rispetto in via previsionale del limite differenziale notturno e alla presenza di eventuali componenti tonali penalizzabili (soprattutto bassa frequenza) e anche componenti impulsive"*.

Ci sono sorgenti con emissioni tonali attese tra 20 e 500 Hz:

- i motori CAT 3516E (V16): frequenza di scoppio a 200 Hz (1.500 giri/min) o 240 Hz (1.800 giri/min), con armoniche di ordine inferiore a 60–120 Hz;
- i ventilatori di chiller e UTA, con tono alla frequenza di passaggio delle pale;
- i trasformatori della sottostazione AT/MT, cioè tre unità 220/33 kV da 120 MVA (SIA rev. P03, § 4.1.6.1), con ronzio a 100 Hz e armoniche, e le cabine di trasformazione MT/BT 33/0,4 kV (SIA, § 6.8.1). Nessuna di queste sorgenti figura tra gli input del modello (Tab. 15), benché la CTVA abbia chiesto una valutazione "riferita all'intero polo tecnologico" (punto 4.1) e le Linee guida MASE (§ 2.10) includano nella valutazione le opere accessorie ("elettrodotti, stazioni elettriche") e impongano di considerare in esercizio "tutte le sorgenti presenti e necessarie al funzionamento del Data Center". Per la sottostazione la Provincia ha già rilasciato l'Autorizzazione unica R.G. n. 2791 dell'08/10/2026, come riferisce il Comune di Vimercate nel contributo del 28/10/2026. Anche la sua posizione rispetto ai ricettori va chiarita: il SIA la descrive come "interna all'area del DC" (§ 4.1.6.2), mentre il Comune riferisce che sorge su un'area esterna al perimetro del campus, già destinata a parcheggio (deliberazione C.C. n. 36 del 22/07/2026).

La Nota CGT indica inoltre un alternatore a 50 Hz con motore a 1.800 giri/min. La combinazione non è possibile per un alternatore sincrono accoppiato direttamente al motore: a 1.800 giri/min un alternatore a 4 poli produce 60 Hz, mentre per 50 Hz servono 1.500 giri/min. La stessa Nota richiama prove Caterpillar "a 1.800 rpm". Va chiarito a quale versione del motore si riferiscono i dati di emissione e di rumore.

Osservazione 2 – Il trattamento acustico sposta lo spettro verso le basse frequenze, ma i dispositivi non sono ancora definiti

Le mitigazioni dichiarate abbattono le medie e alte frequenze e lasciano quasi intatte le basse. Ai sensi del DM 16/03/1998 questo non fonda di per sé una correzione: la "bassa frequenza" rileva solo come componente tonale tra 20 e 200 Hz (Allegato B, punto 12). Il fenomeno conta comunque per tre ragioni: avvicina eventuali componenti tonali alla condizione dell'isofonica (Osservazione 3), produce un disturbo che il dB(A) sottostima e che rileva per la VIS, e dipende da dispositivi che il Proponente non ha ancora definito.

I dispositivi sono due, distinti per sorgente:

- **Chiller: attenuatori.** Previsti su tutti i 120 chiller in copertura (Studio acustico, Tab. 14 e § 4.7; controdeduzioni ISS, ID 22). Il Proponente dichiara però che *"non risultano ancora individuati in via definitiva la marca, il modello e la configurazione costruttiva"*: la Tab. 14 riporta solo prestazioni minime assunte.
- **Generatori: container insonorizzato e silenziatore allo scarico.** Del container è noto solo il valore globale di 85 dB(A) a 1 m, ±3 dB, al 75% del carico (Studio acustico, § 4.8.1; Nota CGT, § 5.2), senza spettro. Il silenziatore compare solo nella Nota CGT, come *"una delle configurazioni di riferimento tra quelle esaminate"*. Lo Studio acustico non considera né il silenziatore né lo scarico in quota.

Rielaborazione degli spettri dichiarati (ponderazioni A e C, IEC 61672):

Sorgente (fonte)	LwA dB(A)	LwC dB(C)	Differenza C − A dB	Quota dell'energia in dB(A) fino alla banda d'ottava di 250 Hz compresa (≤ 355 Hz)
Chiller senza attenuatore (Studio acustico, Tab. 14, spettro diurno)	95,6	100,7	5,1	11%
Chiller con attenuatore (Tab. 14, spettro diurno)	85,1	96,0	10,9	36%

Sorgente (fonte)	LwA dB(A)	LwC dB(C)	Differenza C − A dB	Quota dell'energia in dB(A) fino alla banda d'ottava di 250 Hz compresa (≤ 355 Hz)
Scarico motore prima del silenziatore (Nota CGT, § 5.1)	129,2	133,6	4,5	18%
Scarico allo sbocco, con SCR e silenziatore (Nota CGT, § 5.1)	97,0	113,6	16,6	89%

L'attenuatore dei chiller toglie 0 dB a 63 Hz, 4 dB a 125 Hz e 11–13 dB da 500 Hz in su. Il silenziatore dello scarico toglie 8 dB a 31,5 e 63 Hz e 56 dB a 4 kHz: allo sbocco restano 112 dB lineari a 63 Hz per ciascun camino. La somma per bande dei valori diurni della Tab. 14 dà 95,6 e 85,1 dB(A), contro i 96,2 e 85,0 dB(A) dichiarati (per i valori notturni lo scarto è di 0,1 dB): la differenza è piccola, ma conferma che i dati di input vanno verificati.

Ai ricettori lo squilibrio aumenta, perché schermi, distanza e assorbimento atmosferico attenuano soprattutto le alte frequenze. Una differenza tra livello ponderato C e livello ponderato A che si avvicina a 15–20 dB è comunemente considerata indice di disturbo da bassa frequenza, anche se non comporta correzioni ai sensi del DM.

Ne segue che lo spettro su cui andrebbe condotta la verifica delle componenti tonali non esiste ancora per nessuna delle due sorgenti. Va chiesto come prestazione garantita dal fornitore, in terzi d'ottava, per la configurazione definitiva, e verificato al collaudo.

Osservazione 3 – In funzionamento normale i margini a R3 sono minimi: una sola correzione KT basta a superare il limite di emissione

Anche con gli attenuatori su tutti i 120 chiller, lo Studio acustico prevede a R3 (residenziale, classe II) un'emissione notturna di 37,8–38,1 dB(A) contro un limite di 40 dB(A) (Tab. 21), e un differenziale in facciata di 2,8–3,0 dB contro un limite di 3 dB (Tab. 27). Il livello di immissione assoluto notturno è 44,5 dB(A) a R2 e 44,5–44,6 dB(A) a R3, contro un limite di 45 (Tab. 25). Per R2 è il margine di 0,5 dB già segnalato dalla CTVA (punto 4.6); il Proponente lo indica come il caso più gravoso (controdeduzioni ISS, ID 23), ma a R3, al primo piano, il margine è di soli 0,4 dB. Con il numero minimo di attenuatori il differenziale a R3 sale a 3,8–3,9 dB (Tab. 31) e l'emissione notturna a 39,6–39,9 dB(A) (Tab. 29): la configurazione "minima" del § 4.7, presentata come conforme ai limiti, supera quindi il limite differenziale in facciata. Gli attenuatori su tutti i 120 chiller sono indispensabili e vanno resi vincolanti (Richiesta B.1).

Il DM 16/03/1998 prevede tre fattori correttivi da 3 dB ciascuno: KI, KT e KB (Allegato A, punto 15). KT si applica se l'analisi per terzi d'ottava rivela una componente tonale che supera di almeno 5 dB le bande adiacenti e tocca un'isofonica pari o superiore alla più elevata raggiunta dal resto dello spettro (Allegato

B, punto 10). Se la componente cade tra 20 e 200 Hz, di notte si applica *anche* KB (Allegato B, punto 12). KB non si applica mai da solo.

Verifica dell'isofonica sugli spettri dichiarati. Lo scrivente ha convertito in phon gli spettri dei chiller, riportati al livello notturno a R3, con le curve isofoniche ISO 226:2003. Il DM richiama la ISO 266:1987, che fissa le frequenze preferenziali delle bande; le curve isofoniche sono quelle della ISO 226 (edizione 2003, confermata nella sostanza dall'edizione 2023). Per ciascuna banda si è assunto il caso più favorevole al tono, cioè tutta l'energia dell'ottava in un solo terzo d'ottava.

Chiller a R3, notte	Isofonica più alta del resto dello spettro, phon	Tono massimo a 63 Hz, phon	Tono massimo a 125 Hz, phon	Tono massimo nell'ottava 250 Hz (178 –355 Hz), phon
Senza attenuatore	37	6	20	32
Con attenuatore	29	8	19	29

Per i chiller, quindi, una componente tonale sotto i 125 Hz non può soddisfare la condizione dell'isofonica: KB è improbabile. L'attenuatore riduce però il divario attorno a 200–250 Hz a pochi phon o a zero, secondo le ipotesi sulla propagazione e sugli schermi. Un tono in quella zona (passaggio pale dei ventilatori, compressori) potrebbe far scattare KT, e KB se cade nella banda da 200 Hz. Il rumore residuo notturno (circa 38 dB(A) a R3) concorre allo spettro ambientale e rende la condizione più severa: la verifica va condotta sugli spettri ai ricettori, che il Proponente non ha fornito.

Effetto di una correzione KT (+3 dB) a R3. Se i fattori correttivi si applicano anche al livello di emissione (Allegato A, punto 14), l'emissione notturna corretta sarebbe 40,8–41,1 dB(A), oltre il limite della classe II. Il differenziale in facciata salirebbe a 4,5–6,0 dB. Il punto 13 dell'Allegato A definisce il differenziale come LD = LA − LR senza richiamare il livello corretto LC (punto 17): l'applicazione dei correttivi al differenziale è quindi una scelta interpretativa.

Applicabilità del criterio differenziale. Nelle controdeduzioni all'ISS (ID 24) il Proponente sostiene che il criterio non si applica a R3: dai 41 dB(A) in facciata si scenderebbe all'interno, a finestra aperta, a 35–38 dB(A), sotto la soglia di 40 dB(A) (art. 4 DPCM 14/11/1997). L'attenuazione di 3–6 dB(A) è tratta dalla letteratura (Angelini e Odorici, Rivista Italiana di Acustica, 2020; Locher et al., 2018). L'argomento è documentato, ma lascia un margine di soli 2–5 dB rispetto alla soglia. Si fonda inoltre su studi in dB(A) riferiti a spettri ambientali ordinari e non su una verifica per banda dello spettro specifico. In ogni caso non riguarda il limite di emissione né lo scenario di emergenza (Osservazione 5).

Il Proponente legge inoltre le due soglie dell'art. 4, comma 2, del DPCM (finestre aperte e finestre chiuse) come alternative ("ovvero"). La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 (G.U. n. 217 del 15/09/2004) chiarisce invece che il criterio differenziale "va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni" di cui alle lettere a) e b). Per escluderlo occorre quindi dimostrarle entrambe, e il Proponente non stima il livello a finestre chiuse.

Quanto a R0, dove il differenziale notturno in facciata arriva a 3,4 dB (Tab. 27) e lo stesso Studio ne ammette il superamento, la destinazione a uffici non esclude la verifica. L'art. 2, comma 1, lett. b), L. 447/1995 qualifica come ambiente abitativo ogni ambiente interno destinato alla permanenza di

persone e utilizzato per le diverse attività umane. Che l'edificio non sia occupato di notte è un'affermazione del Proponente, non documentata.

Il rumore residuo deriva infine da un'unica misura di 24 ore per ricettore, in facciata, in pieno inverno (23–24/01/2025). A R3 il livello minimo notturno è 29,1 dB(A) (Tab. 11), molto sotto i 38,2 dB(A) dell'ora più silenziosa usata nel calcolo. I chiller lavorano al massimo d'estate, quando le finestre sono aperte. Un residuo ricavato da una sola notte invernale non rappresenta il caso peggiore e, a parità di emissione, sovrastima il margine sul differenziale.

Il testo del § 4.7 dello Studio acustico indica come ricettori più esposti al superamento del differenziale "R0 e R2", mentre la Tab. 31 dà i valori più alti a R0 (3,3–4,3 dB) e a R3 (3,8–3,9 dB); R2 è a 2,3 dB. L'incoerenza va corretta. Vanno corretti anche altri errori materiali: la Tab. 4 indica per la classe IV un limite di emissione notturno di 55 dB(A) invece di 50 (corretto invece in Tab. 2 e Tab. 19); la Tab. 25 indica il periodo notturno come "10am-6pm"; l'introduzione colloca l'area "nel Comune di Milano"; il § 4.8 chiama "compressori" i generatori.

Monitoraggio. Il Piano di monitoraggio aggiornato (G-0016_rev02, § 2) prevede alla messa in esercizio "una campagna di misurazione presso i ricettori R0, R1, R2, ed R4", come per la campagna ante operam. Omette R3, il ricettore residenziale più esposto, e cita un ricettore R4 che nello Studio acustico non esiste. Prevede inoltre solo misure di 24 ore, senza il monitoraggio in continuo del rumore con centraline e allarmi automatici chiesto dalla CTVA (punto 16.1). Nel riscontro del 03/04/2026 il Proponente aveva dichiarato che la richiesta "viene inserita nel Piano di Monitoraggio Ambientale", ma la versione aggiornata non la contiene.

Osservazione 4 – Lo scenario di emergenza è escluso sulla base di una lettura errata delle Linee guida MASE

Lo Studio acustico (introduzione e conclusioni) esclude dalla valutazione l'accensione dei generatori in emergenza, perché le relative emissioni non sarebbero *"soggette a limiti normativi acustici come previsto dalle Linee Guida MASE D.D. VA n. 257 del 02/08/2024"*. Il testo delle Linee guida dice altro.

L'esclusione è tanto meno giustificata perché lo stesso Proponente, nello studio di dispersione aggiornato (SIA All. 4 rev. P03, § 5), assume come evento rappresentativo un blackout notturno: quello del 28/09/2003, iniziato alle 3 del mattino. Simula "l'attivazione simultanea del massimo numero di gruppi elettrogeni possibile (108 generatori) per 10 ore consecutive", all'85% del carico. Lo scenario di emergenza notturno esiste ed è quantificato per l'aria; manca solo per il rumore.

Anche la CTVA ha chiesto di considerare questo scenario: per le vibrazioni, la richiesta di integrazioni (punto 4.8) indica espressamente il "funzionamento a pieno regime in blackout". Il Proponente lo ha escluso anche lì, "analogamente a quanto riportato per la matrice rumore" (Valutazione previsionale di impatto vibrazionale, contenuta nello stesso elaborato G-0004_rev01, § 7.1). Nelle controdeduzioni alle osservazioni del pubblico del 25/09/2026 afferma invece che sono state valutate "le condizioni eccezionali associate all'utilizzo dei generatori di emergenza" e che gli impatti "risultano conformi ai criteri e ai limiti normativi applicabili sia per la componente acustica sia per la qualità dell'aria". Per il rumore l'affermazione non trova riscontro negli atti: lo Studio acustico esclude espressamente lo scenario.

Il § 2.10 delle Linee guida MASE impone di considerare *"tutte le sorgenti presenti e necessarie al funzionamento del Data Center (considerando il massimo numero di generatori che possono essere in funzione contemporaneamente)"*. Impone anche una modellizzazione di dettaglio ai ricettori per **tre scenari**: normale, manutenzione ed emergenza. Per il terzo prevede che *"i limiti di rumore possono essere superati"*.

1. **Tolleranza, non esclusione.** Le Linee guida ammettono che in emergenza i limiti possano essere superati, ma elencano l'emergenza tra gli scenari da modellare. La tolleranza riguarda l'esito, non l'obbligo di quantificare.
2. **Nessun effetto normativo.** Le Linee guida si qualificano come *"approfondimento a supporto del proponente"*, da leggere insieme alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e alle LLGG SNPA 28/2020. Non possono sottrarre un impianto fisso ai limiti della L. 447/1995 e del DPCM 14/11/1997.
3. **Rilievo sanitario.** Il § 2.1 delle Linee guida chiede valutazioni e simulazioni *"per lo stato ante operam, di esercizio, di manutenzione e di emergenza"*. Anche se il superamento dei limiti fosse tollerato, l'esposizione notturna della popolazione resta da valutare nella VIS.
4. **Impatti cumulativi.** Il § 7 chiede di valutare gli impatti cumulativi anche per il rumore. Lo Studio acustico non li considera.

La stessa fonte invocata per escludere l'emergenza richiede quindi proprio gli adempimenti omessi: lo scenario con tutti i generatori in funzione e la verifica delle componenti tonali in bassa frequenza.

Il DM 16/03/1998 ammette una riduzione per il rumore a tempo parziale (−3 dB(A) se di durata non superiore a un'ora, −5 dB(A) se inferiore a 15 minuti), ma *"esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno"* (Allegato A, punto 16). Un blackout notturno non può quindi beneficiarne.

La verifica dei test (§ 4.8) considera infine il solo container (85 dB(A) a 1 m). Non tiene conto dello scarico in quota a 25,8 m, di cui la Nota CGT fornisce lo spettro, e chiama i generatori "compressori". Neppure la sua conclusione regge: i livelli dei test non sono ovunque "inferiori di 10 dB(A)" a quelli di regime, perché a R0 il TEST_2 dà 40,7–43,0 dB(A) contro 50,5–50,8 (7,8–9,8 dB, Tab. 32). Il confronto, poi, è tra un livello di test e un livello di immissione mediato su 16 ore, grandezze non omogenee.

Il MASE ha già ritenuto rilevante questo scenario per altri data center. Per il data center Equinix ML7-ML8 di Settimo Milanese, il decreto direttoriale n. 148 del 28/03/2023 (ID 9051) ha escluso il progetto dalla VIA "nel rispetto delle condizioni ambientali" del parere CTVA n. 669 del 31/01/2023 (art. 2). La condizione n. 3 (componente acustica) chiede di verificare i limiti di immissione in tutti i luoghi, all'aperto e al chiuso, frequentati presso i ricettori e stabilisce che "negli stessi punti deve essere verificato il rispetto del differenziale, soprattutto nel caso delle accensioni dei generatori di emergenza, per i quali devono essere previsti, ove necessari ad assicurare il rispetto dei limiti, sistemi di mitigazione acustica". Valutando nel 2026 una variante dello stesso impianto con nuovi generatori, il Ministero ha ribadito "l'obbligo di verificare, in fase di esercizio, che le nuove componenti sonore dei motori non alterino il clima acustico dei ricettori residenziali" (nota prot. MASE n. 45592 del 02/03/2026, ID VIP 14574). Se ciò vale per un impianto escluso dalla VIA, a maggior ragione deve valere qui, dove la VIA è in corso e i generatori sono 126, contro i 19 di quel progetto.

Osservazione 5 – Il blackout notturno porterebbe i ricettori residenziali a 49–58 dB(A)

Per dare un ordine di grandezza a quanto omesso, lo scrivente ha stimato lo scenario con i 126 generatori al 100% di carico, di notte, usando solo dati depositati dal Proponente. La stima è indicativa (incertezza tipica ±3 dB) e non sostituisce la modellizzazione che spetta al Proponente. Nello studio di dispersione il Proponente considera in emergenza 108 generatori all'85% del carico: con questa ipotesi i livelli della tabella scendono di circa 1–2 dB (0,7 dB per il minor numero di unità, il resto per il carico ridotto) e le conclusioni non cambiano. Si è mantenuto il caso di 126 unità come inviluppo cautelativo: comprende anche i generatori ridondanti e "flex" che, secondo il Proponente, in emergenza non si avviano (studio di dispersione, § 5).

Base di calcolo:

- posizione dei 126 camini (altezza 25,8 m): coordinate UTM dello studio di dispersione, § 6.5;
- posizione dei ricettori: Fig. 3 dello Studio acustico, georeferenziata. R1 e R2 coincidono entro 20 m con i ricettori R01 e R02 dello studio di dispersione;
- scarichi: spettro allo sbocco della Nota CGT (97 dB(A) calcolati, 99 dB(A) garantiti per camino). Propagazione ISO 9613 con divergenza sferica e assorbimento atmosferico per banda, senza effetto suolo né schermi;
- container: valori del test di un singolo generatore calcolati dal Proponente (Tab. 32), estesi alle 126 unità in funzione della distanza (stima per eccesso);
- rumore residuo: ora notturna più silenziosa misurata dal Proponente (§ 4.6.1).

Ricettore (classe)	Distanza dai generatori m	LAeq impianto dB(A)	LCeq scarichi dB(C)	Differenziale notturno dB	Con KT + KB (+6) dB(A)
R1 (III)	407 – 779	51 – 53	68	11 – 13	57 – 59
R2 (II)	601 – 952	49 – 58	66	9 – 18	55 – 64
R3 (II)	390 – 690	52 – 56	69	14 – 18	58 – 62
R0 (IV, uffici)	156 – 447	58 – 62	75	17 – 21	64 – 68

Il limite di immissione notturno della classe II è 45 dB(A); in funzionamento normale lo Studio stima a R3 un'immissione notturna di 44,5–44,6 dB(A) sulle 8 ore (Tab. 25) e un livello ambientale di circa 41 dB(A) nell'ora più silenziosa (Tab. 27). Il valore alto per R2 dipende dal livello di test elevato che il Proponente attribuisce a R2 (38,5 dB(A) da un solo generatore a circa 600 m); quello realistico è più vicino al basso.

All'interno delle abitazioni, a finestre chiuse (isolamento di facciata tipico, circa 15 dB a 63 Hz e 30 dB a 500 Hz), a R1 e R3 si stimano circa 52 dB a 63 Hz e 44 dB a 125 Hz. Sono 15–22 dB sopra la soglia di udibilità in quelle bande, cioè un rombo grave chiaramente percepibile nelle camere da letto. Il livello interno, circa 30–31 dB(A) a R1 e R3 e 28 dB(A) a R2, supera la soglia di 25 dB(A) a finestre chiuse. Poiché il criterio si esclude solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni dell'art. 4, comma 2, DPCM 14/11/1997 (Circolare 6/9/2004, v. Osservazione 3), già questo basta a renderlo applicabile.

Se, come d'uso, i gruppi lavorano in parallelo su sbarre comuni in rete isolata, ruotano alla stessa velocità. Le componenti tonali delle unità in funzione cadono così sulla stessa frequenza, il che rende più

probabile l'emergere di toni. La durata ipotizzata di 10 ore/anno non è supportata da dati storici: lo stesso Proponente, nelle controdeduzioni all'ISS (ID 8), riporta "interruzioni intermittenti diffuse per diversi giorni" nell'estate 2026 e, dai dati ARERA 2020–2024, da 1,7 a 2,9 interruzioni senza preavviso all'anno per utente BT. Gli avviamenti in emergenza saranno quindi più frequenti di un solo evento all'anno.

Componenti tonali nello scenario di emergenza. Qui la verifica dell'isofonica dà l'esito opposto rispetto ai chiller (Osservazione 3). Gli scarichi dominano lo spettro ambientale (52 dB(A) contro un residuo di 38 dB(A) a R3). Il resto dello spettro raggiunge 35–42 phon, mentre un tono nell'ottava da 125 Hz arriverebbe fino a 45 phon e uno nell'ottava da 250 Hz fino a 48 phon. Un tono che emerga di 5 dB, come quello della frequenza di scoppio dei motori, soddisferebbe quindi la condizione: KT è plausibile. KB dipende dalla velocità del motore. A 1.500 giri/min (alternatore a 50 Hz) la frequenza di scoppio del V16 è 200 Hz, nel campo di KB; a 1.800 giri/min è 240 Hz, fuori. Il chiarimento sulla configurazione dei motori (Osservazione 1) è quindi decisivo.

Applicabilità del criterio differenziale. Anche applicando l'attenuazione facciata–interno sostenuta dal Proponente (3–6 dB(A)) o i 10 dB(A) mediani della letteratura da lui citata, il livello interno a finestra aperta resterebbe a R1 e R3 tra 41 e 53 dB(A), sopra la soglia di 40 dB(A). In emergenza il criterio differenziale è quindi applicabile.

Richieste

Si chiede all'Autorità competente di non concludere l'istruttoria sulla componente rumore prima che il Proponente abbia depositato quanto segue, e di sottoporlo a nuova consultazione pubblica.

A. Integrazioni documentali

1. Spettri di emissione in terzi d'ottava, da 20 Hz a 20 kHz come richiede il DM 16/03/1998 (Allegato B, punto 10), garantiti dal fornitore per la configurazione definitiva, per tutte le sorgenti fisse: chiller con e senza attenuatore, UTA, condensatori VRF, DX e CRAC, container dei generatori, prese ed espulsioni d'aria, scarico allo sbocco e trasformatori della sottostazione AT/MT e delle cabine MT/BT. Vanno indicate le frequenze tonali attese (frequenza di scoppio, passaggio pale, ronzio di rete).
2. Chiarimento sulla configurazione dei motori (50 Hz con 1.800 giri/min) e sulla versione cui si riferiscono i dati della Nota CGT. Il punto è decisivo: a 1.500 giri/min la frequenza di scoppio (200 Hz) ricade nel campo di applicazione di KB, a 1.800 giri/min (240 Hz) no.
3. Nuova valutazione previsionale per i tre scenari del § 2.10 delle Linee guida MASE: normale, manutenzione (inclusi gli scarichi in quota) ed emergenza con il massimo numero di generatori in funzione, anche di notte, in coerenza con lo scenario dello studio di dispersione e con quanto la CTVA ha già chiesto per le vibrazioni (punto 4.8). La valutazione deve comprendere tutte le sorgenti fisse del polo, inclusa la sottostazione (CTVA, punto 4.1). Per ciascuno scenario vanno riportati LAeq, LCeq e spettri in terzi d'ottava ai ricettori, con la verifica previsionale di KI, KT e KB secondo i criteri dell'Allegato B, punti 9–12, del DM 16/03/1998.
4. Ricalcolo del criterio differenziale notturno con il livello corretto LC, a finestre aperte e chiuse, usando un isolamento di facciata calcolato banda per banda in luogo dell'attenuazione "empirica" di 3–6 dB(A). Vanno verificate entrambe le condizioni dell'art. 4, comma 2, DPCM

14/11/1997 (Circolare 6/9/2004), anche a R0. Il rumore residuo va ricavato da una campagna di almeno 7 giorni comprensiva del periodo estivo, con i livelli statistici notturni (L90, L95).

5. Valutazione cumulativa del rumore con gli altri data center esistenti, autorizzati o in istruttoria nell'area (§ 7 Linee guida MASE).
6. Integrazione della VIS con l'esposizione notturna della popolazione al rumore, anche a bassa frequenza, nello scenario di emergenza, con stime di frequenza e durata dei blackout basate su dati storici.
7. Aggiornamento della Valutazione di impatto acustico al modello di generatori selezionato (CAT 3516E GRBX con SCR e camini a 25,8 m) e all'assetto dell'area tecnologica approvato dal Comune (deliberazione C.C. n. 36 del 22/07/2026), con correzione degli errori materiali indicati nell'Osservazione 3.

B. Prescrizioni, in caso di esito favorevole

1. Attenuatori su tutti i 120 chiller come condizione vincolante, con margine di almeno 3 dB sui limiti assoluti e differenziali ai ricettori residenziali, cioè con il "delta che tenga conto dell'incertezza dei modelli di calcolo" già chiesto dalla CTVA (punto 4.7).
2. Silenziatori di scarico e container dimensionati anche sulle bande da 31,5 a 250 Hz, con prestazioni garantite e verificate per banda.
3. Test e manutenzioni dei generatori solo in periodo diurno e nelle ore centrali, un generatore alla volta, ridotti al minimo per frequenza e durata come indicano le Linee guida MASE (§ 8).
4. Sistemi di accumulo (BESS) per coprire almeno i primi minuti di ogni interruzione di rete, evitando l'avviamento dei motori per i micro-distacchi. La richiesta è già stata avanzata nella precedente consultazione e le controdeduzioni del 25/09/2026 non vi rispondono.
5. Monitoraggio acustico in continuo presso R0 e R3 (e R1, R2 in fase di esercizio), con registrazione degli spettri in terzi d'ottava, dei minimi notturni e dell'indicatore LCeq − LAeq, soglie di allarme e procedura di intervento concordata con ARPA Lombardia, come già chiesto dalla CTVA (punto 16.1). Il Piano di monitoraggio va corretto, perché la versione rev02 omette R3, cita un inesistente R4 e non recepisce il monitoraggio in continuo.
6. Collaudo acustico post operam con tutte le sorgenti in funzione, comprensivo di una prova notturna con il massimo numero di generatori tecnicamente attivabile, con esiti trasmessi ad ARPA e al Comune di Vimercate. Verifica del criterio differenziale anche in occasione delle accensioni in emergenza, come già prescritto per altri data center (D.D. MASE n. 148 del 28/03/2023, condizione ambientale n. 3).

Conclusioni

Allo stato degli atti la compatibilità acustica del progetto non è dimostrata.

- La valutazione non verifica le componenti tonali, che le mitigazioni rendono più probabili, e si basa su attenuatori, container e silenziatori non ancora definiti.
- Al ricettore residenziale R3 i margini notturni sono minimi: emissione 37,8–38,1 dB(A) contro 40, differenziale 2,8–3,0 dB contro 3, immissione 44,5–44,6 dB(A) contro 45. Una sola correzione KT, che i dati depositati non consentono di escludere, porterebbe l'emissione oltre il limite.
- Lo scenario di emergenza, che le Linee guida MASE chiedono di modellare con tutti i generatori in funzione e che il Proponente stesso colloca di notte nello studio di dispersione, è stato escluso

sulla base di una lettura non conforme al loro testo. La stima indicativa dello scrivente lo colloca a 49–58 dB(A) ai ricettori residenziali con 126 generatori al 100%, e circa 1–2 dB in meno con le 108 unità all'85% ipotizzate dal Proponente.

- La valutazione non è stata aggiornata al nuovo modello di generatori e non considera tutte le sorgenti fisse del polo (sottostazione AT/MT); il Piano di monitoraggio omette proprio R3 e non prevede il monitoraggio in continuo chiesto dalla CTVA.

Si chiede pertanto che le integrazioni indicate al punto A siano acquisite e pubblicate prima della conclusione dell'istruttoria, e che in ogni caso le condizioni indicate al punto B siano recepite nel provvedimento.

Nota metodologica. Le elaborazioni delle Osservazioni 2, 3 e 5 usano esclusivamente dati depositati dal Proponente. Applicano le ponderazioni A e C (IEC 61672-1), la composizione energetica dei livelli, le curve isofoniche ISO 226:2003 e un calcolo di propagazione semplificato ISO 9613-2 (divergenza e assorbimento atmosferico ISO 9613-1 a 20 °C e 70% di umidità, senza effetto suolo né schermature). Sono stime di screening, con incertezza tipica di ±3 dB, e servono a mostrare l'ordine di grandezza degli effetti omessi. Non sostituiscono la modellizzazione di dettaglio che compete al Proponente.

Osservazioni – Procedura VIA ID 14148 – Futuro Parco regionale Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)

Premessa

Il 28/09/2026, tre giorni dopo il deposito delle integrazioni volontarie del 25/09/2026, il Consiglio comunale di Vimercate ha approvato la deliberazione n. 46, atto di indirizzo per la richiesta di istituzione del **Parco regionale Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)** e di individuazione del perimetro comunale da includervi. Il perimetro approvato (Allegato B alla deliberazione) borda il sito del data center proposto da Kryalos SGR S.p.A. nell'area ex IBM lungo due lati, il lato ovest e l'intero lato sud, e prosegue oltre la Tangenziale Est sul lato est.

Lo Studio di Impatto Ambientale aggiornato depositato con quelle integrazioni (rev. P03 del 24/09/2026) non ne dà conto. Già oggi, del resto, tratta come "marginale" il rapporto con il PLIS P.A.N.E., che pure riconosce adiacente al sito e attraversato dall'elettrodotto per circa 3,6 km.

Lo scrivente non contesta la realizzazione di infrastrutture digitali, né chiede di applicare al progetto vincoli che oggi non sono ancora in vigore. Segnala alla Commissione un fatto nuovo e rilevante, intervenuto dopo il deposito, e chiede che il parere di VIA ne tenga conto a salvaguardia del futuro Parco regionale, come prevedono le Linee guida MASE per i data center e come la Commissione ha fatto, per un parco regionale già istituito, nel caso del data center Data4 di Vittuone (ID 13551).

Documenti esaminati:

- Deliberazione del Consiglio comunale di Vimercate n. 46 del 28/09/2026, "Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) – Atto di indirizzo per la richiesta di istituzione del Parco regionale e individuazione del perimetro del territorio comunale", con i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta n. 59 del 22/09/2026 (di seguito "D.C.C. 46/2026");
- Allegato A alla D.C.C. 46/2026, "Documento preliminare a supporto del percorso di istituzione del Parco regionale", predisposto dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est (di seguito "Documento preliminare");
- Allegato B alla D.C.C. 46/2026, "Individuazione delle aree del territorio comunale da includere nel perimetro del costituendo Parco Regionale", scala 1:10.000 (di seguito "Allegato B");
- Deliberazione dell'Assemblea consortile del Consorzio Parco Agricolo Nord Est n. 10 del 19/09/2025, "Atto di indirizzo per l'istituzione di un Parco regionale Agricolo Nord Est P.A.N.E." (di seguito "Delibera consortile n. 10/2025");
- Nota del Consorzio Parco Agricolo Nord Est ai Comuni consorziati, "Percorso di regionalizzazione del Parco Agricolo Nord Est", a firma del Presidente del CdA e della Presidente dell'Assemblea consortile (settembre 2026);
- Studio di Impatto Ambientale, ITA1-DCZZ-ARP-EIA-ZZZ-ZZ-RP-G-0001_rev02, rev. P03 del 24/09/2026 (di seguito "SIA");
- Controdeduzioni del Proponente alle osservazioni del pubblico (ITA1_Controdeduzioni_osservazioni_pubblico);

– Richiesta di integrazioni CTVA prot. MASE 13882 del 23/01/2026;
– Risposta del Proponente alle richieste di integrazione ("SIA_Integrazioni_contributi MASE", rev. A del 30/03/2026), depositata con le integrazioni del 03/04/2026 (di seguito "risposta alle integrazioni");
– Parere ISS prot. MASE 233040 del 09/12/2025;
– Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data Center, adottate con D.D. VA n. 257 del 02/08/2024 (di seguito "Linee guida MASE");
– Procedura ID_VIP 13551 "Campus Data4 (MIL02) Vittuone (MI)": parere CTVA n. 184 del 15/06/2026 (prot. MASE 144093 del 07/07/2026), parere MiC – DG ABAP prot. n. 32498-P dell'01/09/2026 e decreto di compatibilità ambientale m_amte.MASE.VA.REGISTRO DECRETI.R.0000622 del 09/10/2026 (di seguito "precedente di Vittuone").

Osservazione 1 – Il percorso di istituzione del Parco regionale è formalmente avviato

Il P.A.N.E. è oggi un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), nato nel 2017 dalla fusione dei PLIS del Molgora e del Rio Vallone e riconosciuto dalla Provincia di Monza e Brianza con decreto n. 83 del 20/07/2017. Interessa 23 Comuni per circa 4.068 ettari. Nel solo Comune di Vimercate comprende circa 1.074 ettari, pari al 52% del territorio comunale (D.C.C. 46/2026, § 1 e § 3).

Il percorso per trasformarlo in Parco regionale è in corso da oltre un anno ed è documentato da atti formali:

– **19/09/2025:** l'Assemblea consortile, all'unanimità dei presenti (18 Comuni su 23, pari all'88,91% delle quote, compreso Vimercate), delibera *"DI PROMUOVERE l'istituzione del Parco Regionale Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) ai sensi della L.R. 86/83 che comprenda il territorio attualmente ricadente nel PLIS Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)"* e di trasmettere l'atto a Regione Lombardia, ai Comuni e alle Province (Delibera consortile n. 10/2025, dispositivo, punti 2 e 3; la D.C.C. 46/2026 e la nota del Consorzio la citano come n. 11);
– **25/06/2026:** riunione con i Comuni consorziati e con i rappresentanti di Regione Lombardia e dei Parchi regionali per illustrare il percorso (D.C.C. 46/2026, § 3);
– **09/07/2026:** il Consorzio trasmette ai Comuni lo schema di deliberazione, il Documento preliminare e la planimetria delle aree proposte (prot. comunale n. 33390);
– **28/09/2026:** il Consiglio comunale di Vimercate esprime "indirizzo favorevole alla richiesta di istituzione del Parco Regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, comprendente i territori attualmente ricompresi nel PLIS Parco Agricolo Nord Est e le ulteriori aree che saranno individuate dai Comuni interessati" (dispositivo, punto 2) e approva il perimetro comunale dell'Allegato B (punti 3 e 4), pari a 1.084,67 ettari secondo la legenda della tavola. La deliberazione, immediatamente eseguibile, dispone che sia trasmessa al Consorzio, a Regione Lombardia, alle Province di Monza e Brianza e di Lecco e alla Città Metropolitana di Milano (punti 9 e 10);
– il Consorzio ha annunciato per la metà di ottobre 2026 l'Assemblea consortile chiamata a deliberare la proposta di istituzione, con relazione tecnica e perimetro, "per poi formalizzarla a Regione Lombardia" (nota del Consorzio).

La deliberazione dà atto che il perimetro proposto è coerente con la Variante generale al PGT adottata con D.C.C. n. 40 del 15/09/2026, nella quale "le aree interessate dal Parco Agricolo Nord Est e il relativo sistema di tutela ambientale ed ecologica trovano conferma" (§ 1 e dispositivo, punto 5).

Il percorso si inserisce negli indirizzi regionali della D.C.R. n. XII/939 del 24/07/2025, richiamata sia dalla deliberazione (§ 2) sia dal Documento preliminare (Premessa, p. I-5). Quest'ultimo ne cita il passaggio secondo cui le proposte di ampliamento dei parchi regionali con aree prima comprese nei PLIS sono *"la dimostrazione della volontà delle Amministrazioni comunali di preservare maggiormente aree del proprio territorio, dopo la positiva esperienza del PLIS, accettando che le stesse aree siano sottoposte al maggior grado di tutela dato dall'appartenenza a un parco regionale"*.

Le ragioni dell'iniziativa riguardano direttamente progetti come quello in esame. La Delibera consortile n. 10/2025 rileva *"la crescente pressione esercitata dalle infrastrutture viabilistiche, dalle continue esigenze di servizi tecnologici, di opere pubbliche e di pubblica utilità"*, che *"continua ad erodere e frammentare ulteriormente il territorio"*. Constata inoltre che il PLIS *"non ha competenze sovraordinate ai Comuni in materia pianificatoria, urbanistica ed edilizia e pertanto non rappresenta un regime di tutela sufficiente a fronteggiare e gestire le crescenti pressioni in atto e i conseguenti impatti ambientali"*. La stessa delibera ricorda che il PLIS è inserito nella Rete Ecologica Regionale come elemento di secondo e, in alcune zone, di primo livello.

Le fasi successive sono descritte nel Documento preliminare (§ 9, p. I-59): Conferenza programmatica convocata da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 22 della L. 394/1991, *"per la condivisione del Documento di Indirizzo, della proposta di perimetro, dell'ente gestore e delle norme di salvaguardia"*; progetto di legge approvato dalla Giunta regionale; istituzione del Parco con legge regionale.

Lo scrivente è consapevole che il Parco regionale non è ancora istituito, che le norme di salvaguardia non sono ancora vigenti e che il perimetro definitivo sarà fissato dalla legge regionale. Proprio per questo chiede che la valutazione di VIA, che si concluderà in questa fase intermedia, non pregiudichi l'esito di un percorso pubblico già avviato dagli enti territoriali competenti.

Osservazione 2 – Il sito confina con il futuro Parco su due lati, e il progetto vi entra con il parcheggio e con l'elettrodotto

Confine su due lati. Dal confronto tra l'Allegato B e la planimetria di progetto (SIA, Fig. 2.1 a p. 12 e Fig. 4.1 a p. 20) risulta che le aree incluse nel perimetro del costituendo Parco regionale confinano con il sito:

- lungo il **lato ovest**;
- lungo l'**intero lato sud**;
- sul lato est il Parco prosegue al di là della Tangenziale Est (A51), che corre lungo il confine orientale del sito.

Il solo lato nord, verso via Kennedy, è urbanizzato.

Il Proponente conosce questa situazione. Il SIA afferma: *"Il sito confina a sud con il parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)"* (§ 5.5.1.2, p. 119), elenca il PLIS tra le aree tutelate come *"adiacente al sito"* (p. 115) e riconosce che *"sul lato est del sito è prevista una proposta di ampliamento del PANE"* (§ 5.12.5, p. 155). Nella stessa sezione il SIA indica come adiacente al sito anche un elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale (p. 115).

Le descrizioni del Proponente, però, non coincidono. Nella risposta alle integrazioni il PLIS è indicato come presente *"a est del sito, immediatamente oltre il tracciato della A51"* (p. 43), mentre il SIA lo colloca a sud. La cartografia del Documento preliminare (p. II-175) rappresenta come già comprese nel perimetro del PLIS sia le aree a ovest e a sud del sito, sia quelle a est oltre la Tangenziale. Il rapporto tra il sito e il PLIS non è dunque mai stato ricostruito con precisione negli elaborati.

Il parcheggio sud. L'area oggetto di VIA comprende un'appendice a sud del vecchio recinto IBM, destinata a parcheggio con pensiline fotovoltaiche (SIA, Fig. 4.1, p. 20). Dal confronto visivo con l'Allegato B, quest'area sembra ricadere all'interno del perimetro proposto per il Parco regionale. Il confronto non è georeferenziato e va verificato con una sovrapposizione cartografica, che si chiede al Proponente (Richiesta A.3). Se confermata, si tratterebbe di un'interferenza diretta, non di semplice prossimità.

L'elettrodotto. La linea in alta tensione di connessione alla rete, che fa parte del progetto sottoposto a VIA (SIA, § 2.1, p. 11), attraversa il PLIS P.A.N.E. *"in tre tratti distinti, rispettivamente di 2,2 km, 923 metri e 440 metri"* (SIA, p. 118), per complessivi 3,6 km circa. Poiché la proposta di Parco regionale comprende *"i territori attualmente ricompresi nel PLIS"* (D.C.C. 46/2026, dispositivo, punto 2), questi tratti sono destinati a ricadere nel Parco regionale, salvo diversa perimetrazione definitiva. La CTVA aveva già chiesto di valutare *"soluzioni alternative, soprattutto per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto"*, anche in ragione della vicinanza a una rete ecologica *"connessa al sistema ambientale del PLIS"* (richiesta prot. 13882 del 23/01/2026, punto 8.2).

Osservazione 3 – Il SIA sottovaluta il rapporto con il PLIS e non considera l'evoluzione del quadro di tutela

La lettura delle Linee guida MASE. Nella tabella di sintesi del quadro programmatico il SIA qualifica come rilevante solo *"Marginalmente"* la voce "Parchi Regionali/PLIS" e conclude che *"Il sito non interferisce con nessuna area protetta"* (§ 3, pp. 18–19). Le Linee guida MASE, che il SIA dichiara di seguire, considerano invece i PLIS alla stessa stregua delle altre aree protette ai fini della valutazione:

- § 1.1: *"dovranno essere approfondite le interferenze potenziali tra l'opera progettata e le aree vicine incluse: Siti Natura 2000, Parchi Regionali e Nazionali, Riserve Naturali, PLIS, elementi della Rete Ecologica Regionale"*;
- § 1.4: *"Si deve verificare che gli impianti siano localizzati ad una distanza da aree protette (Siti Natura 2000, Parchi Regionali e Nazionali, Riserve Naturali, PLIS), habitat e habitat di specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE habitat critici e infrastrutture (cavi, prelievi idrici, emissioni, rumore, consumo di suolo, frammentazione ecosistemica) tale da non determinare incidenze dirette e indirette"*.

Per un sito che confina con un PLIS su due lati, e che lo attraversa con un elettrodotto, questa verifica non può risolversi nell'affermazione che il sito "non interferisce". Va condotta per ciascuno dei fattori elencati dal § 1.4: i cavi, i prelievi idrici, le emissioni dei 126 generatori, il rumore (si rinvia alle osservazioni sulla componente rumore, in particolare per lo scenario di emergenza notturno), il consumo di suolo e la frammentazione ecosistemica. Lo stesso ISS ha rilevato che l'area di studio *"ricade*

prevalentemente in zone agricole", tra cui il Parco Agricolo Nord Est, e ha chiesto di valutare le ricadute del particolato sui suoli di tali aree (parere prot. MASE 233040 del 09/12/2025, p. 5).

Lo scenario di base e la sua evoluzione. L'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 3) chiede di descrivere lo scenario di base e la sua probabile evoluzione. L'istituzione del Parco regionale, avviata con atti formali degli enti territoriali, è un'evoluzione prevedibile e documentata del contesto di tutela. Il SIA, datato 24/09/2026, non ne fa menzione.

Il paesaggio. Con l'istituzione del Parco, il suo territorio sarà tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 42/2004 (*"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*). È la stessa tutela per cui, nel precedente di Vittuone, il MiC ha richiesto fotoinserimenti dai punti di vista interni al Parco Agricolo Sud Milano (Osservazione 4). Il progetto prevede edifici alti 18 m, 27,08 m con i volumi tecnici, e 126 camini alti circa 25,8 m (SIA, Tab. 4.1 e § 4.1). Le Linee guida MASE (§ 6.1) chiedono, *"in considerazione della dimensione del Data Center e delle relazioni di intervisibilità con il paesaggio circostante"*, una valutazione dell'impatto visivo con foto-simulazioni. Queste vanno condotte dai punti di vista del futuro Parco a ovest, a sud e a est, oltre la Tangenziale.

Le alternative. Il SIA esamina l'alternativa zero e alternative di masterplan e tecnologiche (§ 4.2, pp. 40–45), ma non alternative localizzative, benché le Linee guida MASE (§ 1.4) prevedano che *"Devono essere illustrate e motivate le soluzioni localizzative e le alternative, anche in termini di diversa area di indagine"*. Sull'elettrodotto, alla richiesta della CTVA (punto 8.2) il Proponente ha risposto che tutti i tracciati studiati devono attraversare il corridoio ecologico del Torrente Molgora, all'interno del quale si trova la stazione elettrica Terna di arrivo, e che *"si ritiene quindi impossibile evitare interferenze con esso"* (risposta alle integrazioni, "Integrazione 2 – Valutazioni di soluzioni alternative per elettrodotto", pp. 104–105). La risposta riguarda l'attraversamento del corridoio della RER, non la lunghezza del tracciato all'interno del PLIS (circa 3,6 km), destinata a ricadere nel futuro Parco.

Osservazione 4 – Il precedente di Vittuone: la contiguità con un parco regionale su due lati è richiamata nella motivazione del giudizio negativo

Con decreto R.0000622 del 09/10/2026, il MASE, di concerto con il MiC, ha espresso **giudizio negativo di compatibilità ambientale** sul progetto "Campus Data4 (MIL02) Vittuone (MI)" (ID_VIP 13551), sulla base del parere negativo della CTVA n. 184 del 15/06/2026 (decreto, art. 1 e p. 4). Il progetto prevedeva due data center e 40 gruppi elettrogeni da 3,2 MWe, per una potenza termica totale di 298 MWt (decreto, p. 2), contro i 126 generatori e circa 825 MWt di Vimercate (SIA, § 4.1).

Nel parere n. 184 la contiguità con il Parco Agricolo Sud Milano è richiamata in due passaggi della motivazione:

- **quadro programmatico** (§ 6, p. 19): tra gli aspetti ambientali di particolare rilevanza che il Proponente aveva sottovalutato, l'inserimento di parte del progetto *"in un corridoio primario della RER, al confine con il Parco Agricolo Sud, con conseguente incoerenza con il quadro del PTR e con la Rete Ecologica Regionale"*;

– **alternative** (§ 7, p. 21): il Proponente non aveva preso in considerazione *"altre localizzazioni prive di consumo di suolo libero, e meno pregiate dal punto di vista ambientale, posto che l'ambito nella parte verde ricade in corridoio primario della rete ecologica regionale, **a confine con il Parco Agricolo Sud su due lati**"*. La Commissione ha attribuito a questa carenza *"rilievo decisivo nella valutazione"*, con *"particolare riguardo alla localizzazione e all'interferenza dell'intervento con il contesto territoriale, urbanistico ed ambientale di riferimento"*.

Nello stesso procedimento:

– Regione Lombardia ha segnalato che *"Permane una criticità paesaggistica importante, data la volumetria, l'altezza degli impianti in copertura e la prossimità al Parco Agricolo Sud Milano"* (sintesi nel parere n. 184, p. 10);
– l'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano ha chiesto mitigazioni più estese e ha sollecitato *"una pianificazione sovracomunale per la loro localizzazione, evitando frammentazioni del paesaggio agricolo"* (sintesi nel parere n. 184, pp. 7–8);
– il MiC ha rilevato che *"Il perimetro sud del lotto confina con il Parco Agricolo Sud Milano, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f)"* (parere 32498-P, p. 5) e ha condizionato il proprio assenso, tra l'altro, a *"fotoinserimenti idonei a verificare la visibilità dell'opera da punti di vista significativi interni al Parco Agricolo Sud Milano"* (p. 7);
– il decreto è stato notificato anche *"all'ente Parco Agricolo Sud Milano"* (art. 2).

Lo scrivente non sostiene che i due casi siano identici. A Vittuone il Parco era già istituito, una parte del progetto insisteva su un'area agricola non conforme al PGT e il giudizio negativo poggia anche su molte altre carenze istruttorie (qualità dell'aria, suolo, acque, impatti cumulativi). A Vimercate il campus occupa in prevalenza un'area già edificata, e le Linee guida MASE danno priorità ai siti dismessi (§ 1.4).

Il precedente mostra però che la Commissione considera la contiguità di un data center con un parco regionale su due lati un elemento rilevante per valutare la localizzazione, le alternative e l'inserimento paesaggistico. A Vimercate la contiguità su due lati esiste già oggi con il PLIS, è destinata a diventare contiguità con un parco regionale, e si accompagna a un'interferenza diretta: l'elettrodotto per circa 3,6 km e, verosimilmente, il parcheggio sud. Il progetto ha inoltre una potenza termica quasi tripla rispetto a quello di Vittuone.

Osservazione 5 – Il Consorzio P.A.N.E. non risulta coinvolto nel procedimento

La richiesta di integrazioni della CTVA è indirizzata, oltre che al Proponente, al MiC, all'ISS, a Regione Lombardia, alla Provincia di Monza e della Brianza, al Comune di Vimercate, ad ARPA Lombardia, al Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e al Consorzio del Parco regionale della Valle del Lambro (prot. 13882, elenco indirizzi, p. 30). I due Parchi regionali, che il SIA colloca a circa 4 km e 1 km dal sito (p. 115), sono stati coinvolti e i loro pareri sono richiamati nella stessa richiesta di integrazioni (p. 1). Il Consorzio Parco Agricolo Nord Est, che confina con il sito ed è attraversato dall'elettrodotto, non figura tra i destinatari.

Il Proponente riferisce di avere *"avviato un'interlocuzione con il parco P.A.N.E."*, i cui esiti *"risultano attualmente in corso"* (controdeduzioni alle osservazioni del pubblico, p. 5), e di *"tavoli di coordinamento tra progettisti, proponente, Provincia, CAL, Comuni e PLIS"* sul tracciato dell'elettrodotto (risposta alle integrazioni, p. 10). Gli esiti di questi confronti non sono documentati e, per quanto è stato

possibile verificare, agli atti non risulta alcun contributo del Consorzio. Nel precedente di Vittuone, invece, l'ente gestore del parco confinante ha reso un parere acquisito dalla Commissione ed è stato destinatario del decreto.

Il Consorzio è il soggetto che ha promosso il percorso di regionalizzazione e che ne conosce perimetro e obiettivi. Il suo contributo è necessario per una valutazione completa degli impatti sul futuro Parco.

Richieste

Si chiede all'Autorità competente di tenere conto, nel parere di VIA, del percorso di istituzione del Parco regionale Agricolo Nord Est e di non concludere l'istruttoria prima che sia acquisito quanto segue.

A. Istruttoria e integrazioni documentali

1. Acquisire agli atti la D.C.C. di Vimercate n. 46 del 28/09/2026 con i relativi Allegati A e B, e gli eventuali atti successivi del Consorzio P.A.N.E. e di Regione Lombardia sulla proposta di istituzione del Parco regionale.
2. Comunicare il procedimento al Consorzio Parco Agricolo Nord Est e alla struttura di Regione Lombardia competente in materia di aree protette, come amministrazioni ed enti potenzialmente interessati (art. 23, comma 4, D.Lgs. 152/2006), e acquisirne il contributo.
3. Chiedere al Proponente una sovrapposizione cartografica georeferenziata tra tutte le opere in progetto (campus, parcheggio sud con pensiline, sottostazione, aree di cantiere, elettrodotto) e il perimetro dell'Allegato B, con indicazione delle superfici interessate.
4. Chiedere l'aggiornamento del SIA (quadro programmatico e scenario di base, Allegato VII, punto 3, D.Lgs. 152/2006), con una verifica delle incidenze dirette e indirette sul PLIS e sul futuro Parco regionale per ciascuno dei fattori elencati dal § 1.4 delle Linee guida MASE (cavi, prelievi idrici, emissioni e ricadute sui suoli agricoli, rumore anche nello scenario di emergenza, consumo di suolo, frammentazione ecosistemica), oltre che per l'illuminazione notturna.
5. Chiedere un confronto tra tracciati alternativi dell'elettrodotto che riducano al minimo la lunghezza all'interno del PLIS e del futuro Parco, fermo restando l'attraversamento del corridoio del Molgora indicato dal Proponente, con la motivazione della scelta (richiesta CTVA prot. 13882, punto 8.2).
6. Chiedere fotoinserimenti da punti di vista significativi interni al futuro Parco, a ovest, a sud e a est oltre la Tangenziale, che rappresentino edifici, volumi tecnici e camini e lo sviluppo delle mitigazioni a verde nel tempo (Linee guida MASE, § 6.1).
7. Chiedere una valutazione degli impatti cumulativi sul sistema del futuro Parco (Linee guida MASE, § 7), considerando anche il PII "AT.6 – via Santa Maria Molgora", che il SIA stesso descrive come area di circa 260.000 m², attualmente libera da edificazione, destinata a due edifici ad uso data center con potenza termica superiore a 150 MWt (§ 8.1.1, p. 261).

B. Condizioni ambientali, in caso di esito favorevole

1. Nessuna opera, parcheggio, pensilina, deposito o area di cantiere all'interno del perimetro dell'Allegato B; se la sovrapposizione richiesta al punto A.3 confermerà che il parcheggio sud vi ricade, sua ricollocazione all'interno del vecchio recinto.

2. Fasce di mitigazione arboreo-arbustive di specie autoctone lungo i lati ovest e sud, di profondità concordata con il Consorzio P.A.N.E., realizzate prima dell'entrata in esercizio e mantenute per tutta la vita dell'impianto, con sostituzione delle fallanze.
3. Misure di compensazione ecologica concordate con il Consorzio P.A.N.E. e localizzate nel futuro Parco, come prevedono le Linee guida MASE (§ 9: *"compensazioni studiate o concordate con gli enti gestori di aree protette, di natura prettamente ecosistemica"*).
4. Illuminazione esterna schermata e orientata verso il basso, senza dispersione verso le aree del Parco, nel rispetto della L.R. Lombardia n. 31/2015.
5. Per i tratti di elettrodotto nel PLIS: ripristino integrale dei luoghi, continuità del reticolo irriguo e delle siepi, lavori fuori dai periodi riproduttivi della fauna, con un piano concordato con il Consorzio.
6. Monitoraggio della biodiversità e del paesaggio nelle aree del Parco contermini al sito e lungo l'elettrodotto, in ante operam, corso d'opera e post operam, con esiti trasmessi al Consorzio P.A.N.E. e ad ARPA Lombardia.

Conclusioni

- È formalmente in corso l'istituzione del Parco regionale Agricolo Nord Est, promossa all'unanimità dall'Assemblea consortile il 19/09/2025. Il Comune di Vimercate ha approvato il proprio perimetro con la D.C.C. n. 46 del 28/09/2026, tre giorni dopo il deposito delle integrazioni, e il SIA non ne tiene conto.
- Il futuro Parco borda il sito su due lati, il lato ovest e l'intero lato sud, e prosegue oltre la Tangenziale a est. Il progetto vi entra con l'elettrodotto (circa 3,6 km nel PLIS) e, da quanto risulta dagli elaborati, con il parcheggio sud.
- Il SIA tratta il rapporto con il PLIS come "marginale", in contrasto con i §§ 1.1 e 1.4 delle Linee guida MASE, che includono i PLIS tra le aree protette da cui il data center deve mantenere una distanza tale da non determinare incidenze dirette e indirette.
- Nel precedente di Vittuone la Commissione ha richiamato la contiguità del sito con un parco regionale "su due lati" proprio nel motivare la carenza di alternative localizzative, cui ha attribuito "rilievo decisivo nella valutazione".
- Il Consorzio P.A.N.E., che confina con il sito e promuove il Parco regionale, non risulta coinvolto nel procedimento.

Si chiede pertanto che le integrazioni indicate al punto A siano acquisite prima della conclusione dell'istruttoria e che, in ogni caso, il parere di VIA tenga conto della futura istituzione del Parco regionale, recependo le condizioni indicate al punto B.

Allegati – Copia della D.C.C. di Vimercate n. 46 del 28/09/2026 e dell'Allegato B (cartografia), della Delibera dell'Assemblea consortile del Consorzio P.A.N.E. n. 10 del 19/09/2025

CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 28/09/2026

OGGETTO: PARCO AGRICOLO NORD EST (P.A.N.E.) – ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE E INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il giorno ventotto Settembre duemilaventisei, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza Il Presidente Davide Nicolussi
Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Brambilla.
Presenziano gli Assessori comunali Corti Riccardo, Frigerio Sergio, Gaudio Vittoria, Mascia Mariasole.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO	P	VILLA FEDERICA	AG
DE NARDI LIVIO	P	SALA GIOVANNI	P
FUMAGALLI GUIDO	P	CAPRIOLI LUCA	P
ALESSANDRI MAURO	P	TRASSINI MATTEO	AG
ROVAI SUSI	P	MELZI MARTINA	P
RODA' ANTONINO	AG	NEBEL CINZIA	P
DOSSI DANIELE	P	TEOLDI PATRIZIA CLELIA	P
FRIGERIO MATTIA	P	BARBATO ELENA	P
NICOLUSSI DAVIDE	P		

Componenti PRESENTI n. 14, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 3.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Rovai Susi, Dossi Daniele, Teoldi Patrizia Clelia.

Responsabile: Scaramozzino Giancarlo

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

1. PRESUPPOSTI ISTRUTTORI, QUADRO PROGRAMMATORIO E MOTIVAZIONE

Il Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale che interessa attualmente il territorio di 23 Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e Brianza, alla Provincia di Lecco e alla Città Metropolitana di Milano, per una superficie complessiva di circa 4.068 ettari;
Il Comune di Vimercate ricomprende nel PLIS ca. 1.074 ettari, che rappresentano il 52% del territorio comunale;
Il Parco svolge una funzione di particolare rilievo in un contesto territoriale fortemente urbanizzato, contribuendo alla salvaguardia e alla valorizzazione degli spazi aperti, delle aree agricole e naturalistiche, delle connessioni ecologiche e del paesaggio, nonché alla tutela della biodiversità;
L'attuale configurazione quale PLIS, pur avendo consentito negli anni di sviluppare politiche coordinate di tutela e valorizzazione del territorio, non attribuisce al Parco competenze pianificatorie o autorizzative sovraordinate rispetto a quelle dei singoli Comuni;
In tale contesto, il Consorzio Parco Agricolo Nord Est ha avviato un percorso finalizzato a proporre a Regione Lombardia l'istituzione di un Parco Regionale, allo scopo di rafforzare il livello di tutela ambientale, paesaggistica ed ecologica del territorio interessato, favorire il completamento delle connessioni ecologiche e assicurare una gestione e una pianificazione di carattere sovracomunale;
La proposta si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione del sistema lombardo delle aree protette promosso dalla Regione Lombardia e persegue, tra gli altri, gli obiettivi di conservazione e incremento della biodiversità, contrasto alla frammentazione territoriale, completamento dei corridoi ecologici, incremento delle aree protette, valorizzazione dei paesaggi storici e collaborazione con il sistema agricolo;
Il percorso delineato dal P.A.N.E. prevede che ciascun Comune aderente individui le aree del proprio territorio che intende proporre per l'inclusione nel costituendo Parco Regionale; la proposta complessiva sarà pertanto costituita dall'insieme dei perimetri individuati dai singoli Comuni, tenendo conto della visione strategica elaborata dal Parco e delle rispettive esigenze di pianificazione locale;
Con nota acquisita al protocollo comunale n. 33390 del 09.07.2026, il Consorzio Parco Agricolo Nord Est ha trasmesso al Comune di Vimercate lo schema di deliberazione, il "Documento preliminare a supporto del percorso di istituzione del Parco Regionale" e la planimetria recante l'individuazione delle aree del territorio comunale proposte per l'inclusione nel costituendo Parco Regionale;
Il predetto Documento preliminare, acquisito agli atti quale Allegato A, contiene l'inquadramento territoriale, ambientale e paesaggistico, la proposta strategica di perimetrazione e la descrizione del procedimento per l'istituzione del Parco Regionale e costituisce documento istruttorio di riferimento della presente deliberazione;
Per il Comune di Vimercate le aree interessate sono individuate nella planimetria predisposta dal Consorzio P.A.N.E., acquisita con il medesimo prot. n. 33390 del 09.07.2026 e allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;
Sotto il profilo programmatorio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2026 è stata adottata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vimercate; nell'ambito della stessa, le aree interessate dal Parco Agricolo Nord Est e il relativo sistema di tutela ambientale ed ecologica trovano conferma negli elaborati di Piano. Il perimetro proposto nell'Allegato B risulta pertanto coerente con le previsioni della Variante Generale al PGT adottata;
Alla luce di tali elementi, l'adesione al percorso finalizzato all'istituzione del Parco Regionale è ritenuta coerente con gli obiettivi comunali di tutela e valorizzazione del sistema ambientale, agricolo e paesaggistico, nonché con l'esigenza di assicurare

continuità alle connessioni ecologiche in una dimensione sovracomunale. La presente deliberazione assume pertanto natura di atto di indirizzo e individua, per il territorio comunale di Vimercate, il perimetro da proporre nell'ambito del successivo procedimento regionale;
Il procedimento per l'istituzione del nuovo Parco Regionale prevede, nelle successive fasi, lo svolgimento della Conferenza programmatica con gli Enti locali interessati, la definizione della proposta di perimetro, dell'ente gestore e delle norme di salvaguardia e, a seguito dell'istruttoria regionale, l'approvazione del Parco mediante legge regionale;
Dato atto dell'esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione della necessità di consentire la tempestiva prosecuzione del procedimento coordinato con gli altri Comuni aderenti al P.A.N.E. e la trasmissione degli indirizzi comunali ai soggetti coinvolti nelle successive fasi del procedimento regionale;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente proposta trova riferimento, in particolare:
- nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette";
- nella Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86, recante la disciplina regionale delle aree protette e dei parchi regionali;
- nella Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28, relativa alla riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio;
- nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/939 del 24 luglio 2025, relativa, tra l'altro, agli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento dei parchi regionali e l'inserimento negli stessi di aree precedentemente ricomprese nei PLIS;
- nel Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;
- nell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;
- nello Statuto del Comune di Vimercate;

3. PRECEDENTI ATTI E INDIRIZZI

Il Parco Agricolo Nord Est è stato costituito con atto sottoscritto in data 5 giugno 2017, registrato a Monza e Brianza il 20 giugno 2017 al n. 16930, a seguito della fusione dei preesistenti PLIS del Molgora e del Rio Vallone;
La costituzione del PLIS P.A.N.E. è stata riconosciuta:
- dalla Provincia di Monza e Brianza con decreto del Vicepresidente n. 83 del 20 luglio 2017;
- dalla Città Metropolitana di Milano con decreto del Sindaco Metropolitano n. 232 del 7 settembre 2017;
- dalla Provincia di Lecco con decreto del Presidente n. 90 del 12 ottobre 2017;

Dato atto che:
- lo Statuto del Consorzio Parco Agricolo Nord Est è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 19 maggio 2021;
Con Deliberazione n. 11 del 19.09.2025 l'Assemblea Consortile ha approvato un successivo atto di indirizzo per l'istituzione del Parco Regionale Agricolo Nord Est P.A.N.E.;
- in data 25 giugno u.s., con invito trasmesso con Pec del 18/06/2026 (ns. prot. part. 976/2026) è stata organizzata, per i comuni coinvolti, una riunione per illustrare i dettagli operativi e normativi del percorso in oggetto con i rappresentanti di Regione Lombardia, Parchi regionali e PLIS P.A.N.E.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2026 è stata adottata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vimercate, richiamata al precedente punto 1 ai fini della verifica di coerenza del perimetro proposto;

4. EFFETTI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e, nella presente fase, non comporta spese, minori entrate, oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, né determina effetti sul patrimonio dell'Ente. Non necessita pertanto del parere di regolarità contabile;
Gli eventuali effetti economici, finanziari o patrimoniali conseguenti alle successive fasi del procedimento di istituzione e gestione del Parco Regionale saranno oggetto, ove ricorrenti, di specifica valutazione e dei relativi atti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare II – Territorio nella seduta del 24/09/2026;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente competente ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **DATO ATTO** che, per quanto indicato al precedente punto 4, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
- Presenti n. 13 su n. 16 Consiglieri assegnati e in Carica oltre al Sindaco;
- Voti favorevoli n. 14;

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di esprimere**, per le motivazioni indicate in premessa, indirizzo favorevole alla richiesta di istituzione del Parco Regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, comprendente i territori attualmente ricompresi nel PLIS Parco Agricolo Nord Est e le ulteriori aree che saranno individuate dai Comuni interessati nell'ambito del procedimento in corso;
3. **di individuare**, per quanto riguarda il Comune di Vimercate, il territorio da proporre per l'inclusione nel costituendo Parco Regionale secondo il perimetro rappresentato nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B";
4. **di approvare** la predetta planimetria, denominata "Allegato B – Individuazione delle aree del territorio comunale da includere nel perimetro del costituendo Parco Regionale", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5 **di dare atto che** il perimetro del costituendo Parco regionale risulta coerente con l'assetto territoriale e con le previsioni della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2026;
6. **di dare atto** che il documento denominato "Documento preliminare a supporto del percorso di istituzione del Parco Regionale", predisposto dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est, è acquisito agli atti e costituisce documento istruttorio di riferimento per il procedimento oggetto della presente deliberazione;
7. **di esprimere**, subordinatamente all'effettiva conclusione del procedimento di istituzione del Parco Regionale, la volontà del Comune di Vimercate di recedere dal PLIS P.A.N.E., demandando ai competenti organi l'adozione degli eventuali atti conseguenti secondo la disciplina applicabile;

8. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e non comporta, nella presente fase, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. **di trasmettere** la presente deliberazione al Consorzio Parco Agricolo Nord Est, a Regione Lombardia, alla Provincia di Monza e della Brianza, alla Provincia di Lecco e alla Città Metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza e per il prosieguo del procedimento;
10. **vista l'urgenza** che riveste l'esecuzione dell'atto, per le motivazioni riportate in premessa, viene messa ai voti la dichiarazione di immediata esecutività della delibera, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
- Presenti e votanti n. 13 su n. 16 assegnati e in carica oltre al Sindaco;
- Maggioranza richiesta n. 9;
- Voti favorevoli alla proposta n. 14;

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Allegato A
- Allegato B Cartografia Parco Regionale
- Comunicazione PARCO PANE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Dott. Fabrizio Brambilla	Il Presidente Davide Nicolussi

Comune di VIMERCATE
Individuazione delle aree del territorio comunale da includere nel perimetro del costituendo Parco Regionale

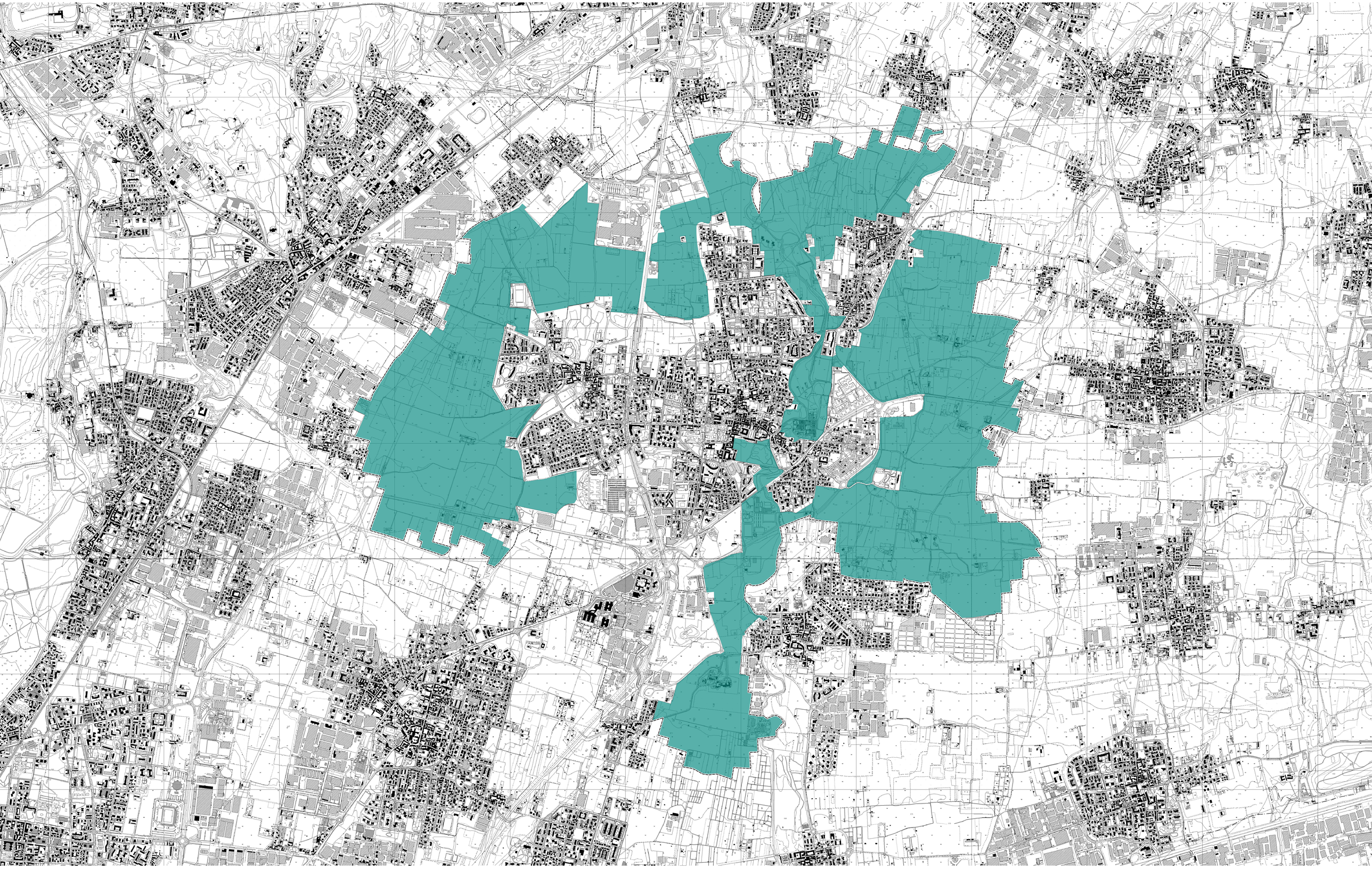

Legenda

Aree del territorio comunale da includere nel perimetro del costituendo Parco Regionale

Confini Comunali

Base: DataBase GeoTopografico (DBGT) Regione Lombardia

Scala

1:10.000

0 500 1.000 1.500 2.000 m

Superfici calcolate

Area compresa nel costituendo Parco Regionale: 1084.67 ha

Allegato B

Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

COMUNE DI VIMERCATE

P.A.N.E
PARCO AGRICOLO NORD EST

Consorzio Parco Agricolo Nord Est
Loc. Cascina Sofia, 1
20873 Cavenago di Brianza MB
c.f. 94060750158

Comuni di:
Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Gorgonzola, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Verderio, Vimercate

Parco Locale d'Interesse Sovracomunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 10 IN DATA 19-09-2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DI UN PARCO REGIONALE AGRICOLO NORD EST P.A.N.E.

L'anno duemilaventicinque, addì diciannove del mese di Settembre, alle ore 19:00, nella modalità telematica, convocati con avviso scritto del Presidente in carica, consegnato a norma di legge, i componenti dell'Assemblea Consortile si sono riuniti per deliberare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno ad essi consegnato, la cui documentazione è stata depositata nelle quarantotto ore precedenti all'adunanza. Assume la presidenza il PRESIDENTE ANGELINA MARCELLA, assistito dal SEGRETARIO DOTT.SSA NUNZIA FRANCESCA TAVELLA. I componenti dell'Assemblea risultano:

	COMUNE	QUOTA	NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RAPPRESENTANTE	PRESENTE / ASSENTE
1	Agrate Brianza	9,32	STRABELLO ROBERTO Delegato Permanente	Presente
2	Aicurzio	1,67	ROBBIATI DANILO Delegato Permanente	Presente
3	Basiano	2,28	CAPPELLO FERRUCCIO Delegato	Presente
4	Bellusco	4,08	MISANI DANIELE Delegato Permanente	Presente
5	Bernareggio	6,96	MARCELLA ANGELINA Presidente	Presente
6	Burago di Molgora	2,26	VALAGUZZA LUCA Sindaco	Assente
7	Busnago	2,78	ERCOLE CAGLIERO GREGORIO Delegato Permanente	Presente
8	Bussero	5,09	VADORI MASSIMO Sindaco	Presente
9	Caponago	3,13	DELLA GIOVANNA ELISABETTA Delegato Permanente	Presente
10	Carnate	4,10	MARCELLA ANGELINA Delegato Permanente	Presente
11	Carugate	6,48	COMELLI PIERGIORGIO VicePresidente	Presente
12	Cavenago di Brianza	4,74	OSAI DAVIDE Delegato Permanente	Presente
13	Gessate	2,48	CRISTINA REGGIANI SANDRO Delegato Permanente	Assente
14	Masate	2,30	LAMPERTI ERMANNO Delegato Permanente	Assente
15	Mezzago	3,89	VISCONTI ATTILIA Delegato	Presente
16	Ornago	4,89	GALBUSERA STEFANO Delegato Permanente	Presente
17	Pessano con Bornago	4,95	VILLA ALBERTO Sindaco	Presente
18	Roncello	2,43	PULICI CRISTIAN Sindaco	Assente
19	Ronco Briantino	1,88	DI TORO MAURO Delegato Permanente	Assente
20	Sulbiate	2,85	DOSSO MATTEO Delegato Permanente	Presente
21	Usmate Velate	4,42	ISOTTI PIETRO Delegato Permanente	Presente
22	Verderio	2,54	PIROVANO ANDREA Delegato Permanente	Presente
23	Vimercate	14,49	FRIGERIO SERGIO Delegato	Presente

Risultano: Presenti: n. **18** – Assenti: n. **5**. Quote presente: 88,91% - Quote assenti: 11,09%

Il PRESIDENTE ANGELINA MARCELLA, accertata l'esistenza del numero legale per poter validamente deliberare in seconda convocazione, invita l'Assemblea ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta in oggetto.

Il Presidente dell'Assemblea Marcella Angelina dà la parola al Presidente del CdA Brambilla che illustra i contenuti della deliberazione di cui si propone l'approvazione.

Intervengono

Villa evidenzia che il punto 3 del deliberato appare ridondante e ne propone la eliminazione.

La Presidente pone in votazione la proposta come modificata eliminando il punto 3 dal deliberato.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamati:

· la L.R. n. 86/1983 ad oggetto "*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*";

· la L.R. n. 28/2016 ad oggetto "*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*" che definisce gli Ambiti Territoriali Ecosistemici – ATE - "*al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e l'integrazione nei parchi, … delle riserve naturali, dei monumenti naturali di ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all'articolo 16 della L.R. 86/1983, nonché delle finalità di cui all'articolo 1*";

· il Regolamento UE 2024/1991 ad oggetto "*Nature Restoration Law - Legge sul ripristino della Natura*";

· la l. 394/1991;

· l'atto costitutivo del Consorzio Parco Agricolo Nord Est sottoscritto il 5 giugno 2017 e registrato a Monza e Brianza in data 20/06/2017 al n. 16930;

· lo Statuto del Consorzio Parco Agricolo Nord Est PANE, approvato con delibera di Assemblea dei Sindaci n. 4 del 19/05/2021

· I decreti del Vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza n. 83 del 20/07/2017, del Presidente della Provincia di Lecco n. 90 del 12/10/2017 , del Sindaco Metropolitano n. 232 del 07.09.2017 che hanno riconosciuto l'istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco Agricolo Nord Est PANE (P.A.N.E.) nei rispettivi territori provinciali, costituito dalla fusione dei preesistenti PLIS Molgora e Rio Vallone, nonché i successivi decreti provinciali di ampliamento che hanno sancito l'attuale estensione del Plis P.A.N.E. pari a oltre 4.065 ettari ricadenti sul comprensorio di 23 comuni.

Dato atto che:

· Il Plis P.A.N.E. è nato nel 2017 dalla fusione del Plis Parco del Molgora e del Plis Parco del Rio Vallone, istituiti negli anni 80 del secolo scorso, tra i primi a utilizzare la possibilità di salvaguardia e valorizzazione del territorio agricolo e naturale offerti dalla LR n. 83/86 (Piano regionale delle aree protette), in zone soggette, allora e per almeno un ulteriore ventennio, alle forti pressioni di espansione edificatoria dell'aggregato urbano di Milano;

· Il Plis (Parco Locale di Interesse Sovracomunale - LR n. 83/86) Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) è oggi un Consorzio di 23 Comuni (Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Gessate, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Verderio, Vimercate) dislocati nelle provincie di Monza e Brianza, Milano e Lecco;

· Il Plis P.A.N.E. presenta oggi una superficie complessiva di circa 4065 ha di aree prevalentemente agricole e naturalistiche, disposta per lo più lungo una direttrice nord-sud segnata da corsi d'acqua e valli di paleoalvei, con alcune ramificazioni che si estendono in direzione est-ovest, tutto in continuità territoriale;

· Il Plis P.A.N.E. si inserisce nel disegno di Rete Ecologica Regionale (RER) come elemento di secondo e, in alcune zone, di primo livello; è inoltre inserito nei disegni di Rete Verde e Rete Ecologica individuati nei PTC delle rispettive province;

· Il Plis P.A.N.E. si inserisce, nel contesto di un territorio fortemente urbanizzato quale quello tra l'hinterland di Milano e Monza, come un raro ambito di interruzione dello sviluppo urbano e come elemento strategico per la salvaguardia e valorizzazione degli spazi aperti periurbani e del loro imprescindibile valore ambientale, agricolo, ecologico e paesaggistico;

· Il Plis P.A.N.E. presenta appieno le caratteristiche territoriali e socio-economiche riferite ai Parchi Regionali dall'art. 1, comma 1 lett. b della L.R. 86/83 ovvero "*zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti*";

· All'interno del Plis P.A.N.E. sono presenti siti di particolare e documentato pregio naturalistico ed ecologico di potenziale rilevanza regionale quali, a titolo esemplificativo, l'habitat nemorale cosiddetto "*Bosco della Bruciata*" in comune di Carnate, il querceto residuo planiziale noto come "*Boscone di Ornago*" in comune di Ornago, gli ambiti caratterizzati dai geositi correlati alla presenza di paleoalvei e gli habitat ripariali lungo i corsi d'acqua che connotano i corridoi fluviali dal Parco;

Considerato che:

· L'evoluzione delle dinamiche territoriali e socio economiche in atto sta generando nel contesto di riferimento un progressivo e costante aumento di pressioni urbanizzative e infrastrutturali di origine e scala prevalentemente sovracomunale che inibiscono la possibilità da parte dei Comuni di garantire la salvaguardia delle risorse agricole, ambientali ed ecologiche, obiettivo istitutivo del Plis P.A.N.E., e il perseguimento di obiettivi di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici;

· la crescente pressione esercitata dalle infrastrutture viabilistiche, dalle continue esigenze di servizi tecnologici, di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché di nuovi insediamenti agricoli, continua ad erodere e frammentare ulteriormente il territorio rendendolo ancora più vulnerabile ed alterando irreversibilmente il fragile equilibrio ambientale;

· Il Plis P.A.N.E., per sua natura istituzionale, non ha competenze sovraordinate ai Comuni in materia pianificatoria, urbanistica ed edilizia e pertanto non rappresenta un regime di tutela sufficiente a fronteggiare e gestire le crescenti pressioni in atto e i conseguenti impatti ambientali.

Ritenuto di:

· dare attuazione, in conformità agli obiettivi della pianificazione e programmazione sovraordinata, alle misure di contenimento del degrado paesistico – ambientale;

· adottare e declinare a scala locale per quanto di competenza le politiche e le strategie di gestione territoriale che promuovano la salvaguardia, sostenibilità e resilienza dell'area;

· promuovere un maggiore grado di tutela ambientale per i territori inseriti nell'attuale perimetro del Plis P.A.N.E. e per gli ampliamenti eventualmente previsti dai PGT vigenti dei Comuni già aderenti al Consorzio o Comuni contermini di futura adesione;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione si configura come mero atto di indirizzo politico trattandosi della manifestazione della volontà tesa a porre obiettivi per l'attività degli organi del Parco, con la finalità di perseguire l'interesse pubblico specifico della tutela dei territori facenti parte del PANE e pertanto non comporta l'acquisizione dei pareri di cui all'art.49 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto consortile;

Con voti unanimi legalmente espressi dai componenti dell'Assemblea Consortile presenti e votanti

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono integralmente richiamate;

2) DI PROMUOVERE l'istituzione del Parco Regionale Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) ai sensi della L.R. 86/83 che comprenda il territorio attualmente ricadente nel PLIS Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), oltre ad ogni area all'uopo individuata dalle amministrazioni territorialmente interessate e quelle di futura adesione ad esse contermini;

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione per quanto di competenza a Regione Lombardia, ai Comuni del Consorzio e ai Comuni contermini, al fine di eventuali ulteriori adesioni, nonché alle Province competenti di Monza e Brianza, Citta Metropolitana e Lecco.

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'albo pretorio telematico dell'Ente per 15 giorni consecutivi, in attuazione alle norme previste dall'art. 32 della Legge 69/09

Infine, l'ASSEMBLEA CONSORTILE, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
ANGELINA MARCELLA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT.SSA NUNZIA FRANCESCA TAVELLA

La presente deliberazione:

[X] è stata comunicata ai sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati, come previsto dall'art.12 dello Statuto.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 decorso il decimo (10) giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
DOTT.SSA NUNZIA FRANCESCA TAVELLA